



# COMUNE DI VERZEGNIS

Provincia di Udine

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

**SEDUTA DEL 09/12/2020**

**OGGETTO:** REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. POSSEDUTE DAL COMUNE AL 31.12.2019

L'anno **duemilaventi** il giorno **nove** del mese di **Dicembre** alle ore **19:15** nella SEDE comunale, in seguito a convocazione disposta con avviso e ordine del giorno recapitati ai singoli Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA a trattazione dell'argomento in oggetto.

Sono intervenuti:

<b>Nominativo</b>	<b>Carica</b>	<b>P</b>	<b>A</b>
PASCHINI ANDREA	Sindaco	X	
ZANIER DANTE	Consigliere	X	
PASCHINI LORENA	Consigliere	X	
CELLA MARCO	Consigliere	X	
VALDINOCI PAOLA	Consigliere	X	
PRODORUTTI MICHELE	Consigliere	X	
GALANTE DORA	Consigliere	X	
FIOR TOBIAS	Consigliere	X	
PASCHINI LETIZIA	Consigliere		X
BILLIANI FRANCO	Consigliere	X	
DI VICO SALVATORE	Consigliere	X	

Assume la presidenza il sig. **Andrea Paschini** nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Vice Segretario Comunale sig. **Alessandro Spinelli** .

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull'oggetto sopra indicato.

### II CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che l'art. 20 del D. Lgs. n. 175 19 agosto 2016, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), dispone che le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., il Comune con propria deliberazione n. 33 del 26.09.2017 ha provveduto ad effettuare la revisione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016;

VISTA la propria precedente deliberazione n. 50 del 09.12.2019, con la quale è stata approvata la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dall'ente, stabilito di mantenere la partecipazione diretta nella società CAFC S.p.a. e della partecipazione indiretta nella società FRIULAB S.r.l., partecipata di CAFC S.p.a. e della partecipazione diretta nella società ESCO MONTAGNA FVG S.r.l.;

RILEVATO che alla data odierna questa amministrazione detiene direttamente la partecipazione societaria di CAFC S.p.a., affidataria del servizio idrico integrato ed indirettamente quella di FRIULAB S.r.l., e di Banca di Cividale, partecipate di CAFC S.p.a., e la partecipazione diretta in ESCO MONTAGNA FVG S.r.l.;

VISTO l'esito della revisione effettuata come risultante dalle schede allegate alla presente deliberazione, dettagliate per ciascuna partecipazione detenuta;

#### DATO ATTO

- che la partecipazione azionaria diretta del Comune di Verzegnis in CAFC S.p.a., già in precedenza riconosciuta come strategica e regolare ai sensi delle disposizioni del T.U.S.P. è strettamente necessaria all'espletamento con modalità *in house* del servizio idrico integrato, di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e all'art.16 del D. Lgs. n. 175 del 2016;
- che CAFC S.p.a. rispetta sia i dettami di cui all'art. 4 ai fini del mantenimento della partecipazione, che i requisiti di convenienza, sostenibilità ed efficienza dell'attività dalla stessa espletata, di cui all'art. 5, posto il principio di unicità della gestione del servizio come stabilito dal suo Ente di governo;
- che la società non rientra nelle ipotesi di intervento di cui all'art. 20, comma 2, del Decreto suddetto;
- che anche la partecipazione indiretta in FRIULAB S.r.l. è strettamente necessaria al corretto espletamento del servizio pubblico svolto da CAFC S.p.a., trattandosi di società strumentale per l'effettuazione di analisi chimiche per la gestione del servizio idrico integrato;
- che la società FRIULAB S.r.l. risulta rispettosa delle disposizioni del D. Lgs n. 175 del 2016 e non rientra nelle ipotesi di intervento di cui all'art. 20, comma 2;
- che il CAFC, con propria nota del 13.11.2018 evidenziava che per la partecipazione nella Banca di Cividale pari al 0,0049 % del capitale sociale, il Consiglio di Amministrazione aveva già deliberato la dismissione in data 22.09.2017;

#### DATO ATTO:

- che la società ESCO MONTAGNA FVG S.r.l. gestisce il servizio pubblico di teleriscaldamento nel territorio comunale, compreso l'edificio comunale adibito a sede degli uffici comunali, ambulatorio medico, farmacia, ufficio postale e sala polivalente. Il numero limitato di utenze, anche nel caso di sviluppi futuri, fa ritenere non praticabili né convenienti soluzioni gestionali alternative;
  - la partecipazione diretta non comporta oneri finanziari per l'amministrazione;
  - non ricorrono le condizioni di cui all'art. 20 comma 2 del D. Lgs. n. 175 del 2016, la società è stata costituita per gestire servizi analoghi nel territorio carnico e non sussiste la necessità di operazioni di aggregazione con altre società del settore, peraltro non operanti nel territorio, né presumibilmente interessate;
- La società risulta rispettosa delle disposizioni del D. Lgs. n. 175 del 2016 e non rientra nelle ipotesi di intervento di cui all'art. 20, comma 2;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dal servizio economico finanziario, ed in particolare delle analisi e delle valutazioni svolte in ordine alle partecipazioni detenute e rilevato che in base a quanto sopra sussistono le motivazioni per il mantenimento della partecipazione azionaria diretta nella società CAFC S.p.a. e della partecipazione indiretta in FRIULAB S.r.l. e della partecipazione azionaria diretta nella società ESCO MONTAGNA FVG S.r.l.;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 267 del 2000;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli ex art. 49, D. Lgs. n. 267 del 2000, espressi dal Responsabile del servizio economico finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

DELIBERA

1) di approvare la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute, alla data del 31.12.2019, dal Comune di Verzegnis per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175 del 2016, come da allegato A) alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale che prevede il mantenimento della partecipazione diretta nella società CAFC S.p.a. e della partecipazione indiretta nella società FRIULAB S.r.l., partecipata di CAFC S.p.a., nonché della partecipazione diretta nella società ESCO MONTAGNA FVG S.r.l.;

3) di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato ed in particolare

- di trasmettere la presente deliberazione alle società partecipate dal Comune;
- di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, sezione amministrazione trasparente;
- di comunicare l'esito della revisione 2020 al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo del Friuli Venezia Giulia.

### **DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 42 DEL 09.12.2020**

La seduta riprende alle ore 19.57 e il Sindaco introduce il punto all'ordine del giorno ricordando innanzitutto che l'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 dispone che le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni per la loro razionalizzazione.

Ricorda che il Comune detiene:

- la partecipazione azionaria diretta in CAFC S.p.a., già in precedenza riconosciuta come strategica e regolare ai sensi delle disposizioni del T.U.S.P. è strettamente necessaria all'espletamento con modalità *in house* del servizio idrico integrato;
- la partecipazione nella società ESCO MONTAGNA FVG S.r.l. la quale gestisce il servizio pubblico di teleriscaldamento nel territorio comunale, compreso l'edificio comunale adibito a sede degli uffici comunali, ambulatorio medico, farmacia, ufficio postale e sala polivalente.

Non ci sono modifiche rispetto alla situazione precedente e, per tale motivo, ritiene opportuno approvare la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 31.12.2019 prevedendo il mantenimento della partecipazione diretta nella società CAFC S.p.a. (e della partecipazione indiretta nella società FRIULAB S.r.l., partecipata di CAFC S.p.a.) nonché della partecipazione diretta nella società ESCO MONTAGNA FVG S.r.l..

Il Sindaco quindi, avendo constatato che nessun Consigliere comunale ha richiesto di intervenire, passa alla votazione palese.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

All'unanimità dei presenti con n. 10 voti favorevoli su n. 10 presenti e votanti compreso il Sindaco, esito proclamato dal Presidente,

### **DELIBERA**

di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

**Il Sindaco**  
**Andrea Paschini**  
Atto Firmato Digitalmente

**Il Vice Segretario**  
**Alessandro Spinelli**  
Atto Firmato Digitalmente